



Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 26 ottobre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 26

Se la ripartizione di un determinato contingente doganale intero o parziale non è disciplinata, gli aventi diritto a una quota di contingente possono effettuare ogni importazione all'aliquota di dazio del contingente (ADC).

Titolo prima dell'art. 37

Sezione 4: Importazione di patate e prodotti a base di patate

Art. 37 Categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4
(Prodotti a base di patate)

¹ Dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base della situazione del mercato, l'UFAG suddivide la quantità totale del contingente doganale parziale n. 14.4 fra le singole categorie di merce.

² Suddivide il contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) nelle seguenti categorie di merce:

- a. prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa 2103.9000 e 2104.1000;
- b. altri prodotti semilavorati;
- c. prodotti finiti.

¹ RS 916.01

³ L'assegnazione delle voci di tariffa alle singole categorie di merce del contingente doganale parziale n. 14.4 è disciplinata nell'allegato 1 numero 9.

Art. 38 Liberazione dei contingenti doganali parziali

L'UFAG stabilisce i periodi nei quali le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina), n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Patate da tavola) possono essere utilizzate.

Art. 39 Aumento dei contingenti doganali parziali

In caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'UFAG può aumentare temporaneamente i contingenti doganali parziali n. 14.1 a 14.4 dopo aver sentito le cerchie interessate.

Art. 40 Quote dei contingenti doganali parziali

¹ Le quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina) e n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e i loro aumenti temporanei sono attribuiti in percentuale in funzione della prestazione all'interno del Paese delle singole persone rispetto alle prestazioni complessive fatte valere di diritto.

² L'UFAG attribuisce una quota dei contingenti doganali parziali n. 14.1 e n. 14.2 esclusivamente a persone la cui prestazione all'interno del Paese supera 100 tonnellate.

³ Le quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono ripartite nel seguente modo:

- a. 3250 tonnellate sono messe all'asta;
- b. 3250 tonnellate sono attribuite in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto.

⁴ Aumenti temporanei del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) sono attribuiti in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto.

⁵ Le quote di mercato sono calcolate rispetto alla quantità totale importata all'ADC e all'ADFC nonché rispetto alle prestazioni all'interno del Paese di tutti gli aventi diritto durante il periodo di calcolo che va dal diciottesimo (luglio) al settimo (giugno) mese precedenti il relativo periodo di contingentamento. La quota di mercato di un avente diritto è il quoziente tra la somma dei suoi quantitativi d'importazione e della sua prestazione all'interno del Paese e l'intera somma.

⁶ Le quote del contingente doganale parziale n. 14.4 (Prodotti a base di patate) sono messe all'asta. Per i prodotti semilavorati di cui all'articolo 37 capoverso 2 lettera a, hanno diritto a quote del contingente doganale soltanto le persone che trasformano questi prodotti nella loro azienda.

Art. 41 Prestazione all'interno del Paese

¹ Per prestazione all'interno del Paese si intende:

- a. per il contingente doganale parziale n. 14.1 (Patate da semina): la quantità di patate da semina indigene che le organizzazioni di moltiplicazione hanno comperato direttamente dai produttori di sementi durante il periodo di calcolo;
- b. per il contingente doganale parziale n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione): la quantità di patate destinate alla valorizzazione che le aziende di valorizzazione hanno ritirato durante il periodo di calcolo da produttori indigeni ai fini della valorizzazione;
- c. per il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola): la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente presso i produttori indigeni.

² Per periodo di calcolo si intende il periodo fra il diciottesimo (luglio) e il settimo mese (giugno) precedenti il relativo periodo di contingentamento.

Art. 42 Domande

Le domande di quote dei contingenti doganali parziali n. 14.1 (Patate da semina), n. 14.2 (Patate destinate alla valorizzazione) e n. 14.3 (Patate da tavola) devono pervenire all'UFAG entro il 30 settembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

Art. 43

Abrogato

Art. 54a Disposizione transitoria della modifica del 26 ottobre 2016

¹ Per il periodo di contingentamento 2017 il contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) è ripartito conformemente al diritto anteriore.

² Per il calcolo delle quote del contingente doganale parziale n. 14.3 (Patate da tavola) secondo l'articolo 40 capoversi 3 lettera b e 4 per il periodo di contingentamento 2018 viene utilizzata soltanto la quantità importata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2017.

Art. 55 cpv. 2

² L'articolo 36 ha effetto sino al 31 dicembre 2018.

II

Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 7 dicembre 1998² concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. a

¹ L'Ufficio federale suddivide i quantitativi parziali liberati per l'importazione giusta l'articolo 5 capoverso 1 nel seguente modo:

- a. Per pomodori, cetrioli, cipolline da semina, cicoria Witloof e mele: secondo le quote di mercato degli aventi diritto; le quote di mercato sono calcolate rispetto alla quantità totale importata all'ADC e all'ADFC nonché rispetto alle prestazioni all'interno del Paese di tutti gli aventi diritto nell'anno precedente; la quota di un avente diritto è il quoziente tra la somma dei suoi quantitativi d'importazione e della sua prestazione all'interno del Paese e l'intera somma; l'avente diritto può notificare la sua prestazione all'interno del Paese entro i termini stabiliti dall'Ufficio federale.

IV

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

² Gli articoli 40 capoversi 3-5 e 41 capoverso 1 lettera c entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

26 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1

(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

N. 8

8. Disciplinamento del mercato: fiori recisi

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 3.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili

[8-1] Nessun disciplinamento della ripartizione del contingente doganale n. 13, ogni importazione è autorizzata all'ADC (art. 26 OIAgr; art. 12 OIEVFF [RS 916.121.10]). Il contingente doganale n. 105 secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0) è attribuito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (n) [8-1]
0603.1110	12.50	0	13, 105
0603.1120	12.50	20	
0603.1210		0	13, 105
0603.1220	25.00	20	
0603.1310		0	13, 105
0603.1320	25.00	20	
0603.1410		0	13, 105
0603.1420	25.00	20	
0603.1510		0	13, 105
0603.1520	25.00	20	
0603.1911		0	13, 105
0603.1918		0	13, 105
0603.1921	25.00	20	
0603.1928	25.00	20	

N. 9

9. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate

Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati nei limiti del contingente doganale è necessario un PGI. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI. Ulteriori deroghe sono indicate nelle colonne 3 e 5.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate all'articolo 47.

Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute negli articoli 37 a 42. Nella colonna «Categoria di merci e informazioni complementari» è indicata la suddivisione del contingente doganale parziale n. 14.4 secondo l'articolo 37 capoverso 2.

[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.

[9-1] L'aliquota di dazio è stabilita nell'ordinanza del DEFR del 27 gennaio 2005 concernente gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).

[9-2] Non interessato dalle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato.

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale parziale (n.)	Categoria di merci e informazioni complementari
0701.1010	1.40	0	14.1	Patate da semina
0701.9010	6.00	0		
ex 0701.9010			14.2	Patate destinate alla valorizzazione
ex 0701.9010			14.3	Patate da tavola
0701.9091		20		
0701.9099		20		
0710.1010		0	14.4	Prodotti semilavorati
0710.9021		0	14.4	Prodotti semilavorati
0712.9021		0	14.4	Prodotti semilavorati
1105.1011		0	14.4	Prodotti semilavorati
1105.2011		0	14.4	Prodotti semilavorati
2001.9031		0	14.4	Prodotti finiti
2004.1012	[9-1]	0	14.4	Prodotti finiti
2004.1013		0	14.4	Prodotti finiti
2004.1092	[9-1]	0	14.4	Prodotti finiti
2004.1093		0	14.4	Prodotti finiti
2004.9028		0	14.4	Prodotti finiti
2004.9051		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2021		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2022		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2029	785.00	PGI non necessario		[9-2]
2005.2092		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2093		0	14.4	Prodotti finiti
2005.2099	257.30	PGI non necessario		[9-2]
2005.9921		0	14.4	Prodotti finiti
2005.9951		0	14.4	Prodotti finiti

N. 16

16. Disciplinamento del mercato: oli e grassi alimentari

...

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Informazioni complementari
...		
1501.1091	138.25	
1501.1099	149.10	
1501.2091	138.25	
1501.2099	149.10	
1501.9091	138.25	
1501.9099	149.10	
1502.1091	138.25	
1502.1099	149.10	
1502.9091	138.25	
1502.9099	149.10	
1503.0091	138.25	
1503.0099	149.10	
1504.1098	138.25	
1504.1099	149.10	
1504.2091	138.25	
1504.2099	149.10	
1504.3091	138.25	
1504.3099	149.10	
1506.0091	134.25	
1506.0099	149.10	
1507.1090	127.20	
1507.9018	157.25	
1507.9019	168.10	
1507.9098	138.25	
1507.9099	149.10	
1508.1090	127.20	
1508.9018	157.25	
1508.9019	168.10	
1508.9098	138.25	
1508.9099	149.10	
1509.1091	88.15	
1509.1099	134.25	
1509.9091	92.15	
1509.9099	138.25	
1510.0091	127.20	
1510.0099	138.25	
1511.1090	116.05	
1511.9018	157.25	
1511.9019	168.10	
1511.9098	138.25	
1511.9099	149.10	
1512.1190	127.20	
1512.1918	157.25	
1512.1919	168.10	
1512.1998	138.25	
1512.1999	149.10	
1512.2190	127.20	
1512.2991	138.25	
1512.2999	149.10	
1513.1190	121.60	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Informazioni complementari
1513.1918	157.25	
1513.1919	168.10	
1513.1998	145.25	
1513.1999	156.10	
1513.2190	121.60	
1513.2918	157.25	
1513.2919	168.10	
1513.2998	145.25	
1513.2999	156.10	
1514.1190	127.20	
1514.1991	138.25	
1514.1999	149.10	
1514.9190	127.20	
1514.9991	138.25	
1514.9999	149.10	
1515.1190	127.20	
1515.1991	138.25	
1515.1999	149.10	
1515.2190	127.20	
1515.2991	138.25	
1515.2999	149.10	
1515.3091	138.25	
1515.3099	149.10	
1515.5019	127.20	
1515.5091	138.25	
1515.5099	149.10	
1515.9013	124.40	
1515.9018	138.25	
1515.9019	149.10	
1515.9028	138.25	
1515.9029	149.10	
1515.9038	138.25	
1515.9039	149.10	
1515.9098	138.25	
1515.9099	149.10	
1516.1091	157.25	
1516.1099	168.10	
1516.2092	164.50	PGI non necessario
1516.2093	157.25	
1516.2097	175.95	PGI non necessario
1516.2098	168.10	
1517.1063	149.15	
1517.1068	157.30	
1517.1073	130.50	
1517.1078	137.15	
1517.1083	100.70	
1517.1088	104.95	
1517.1093	80.80	
1517.1098	83.50	
1517.9020	1.00	PGI non necessario
1517.9063	237.65	
1517.9068	236.70	
1517.9071	218.25	
1517.9079	231.30	
1517.9081	196.95	
1517.9089	208.40	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Informazioni complementari
1517.9091	174.00	
1517.9099	184.05	

Allegato 3
(art. 10)

Contingenti doganali interi e parziali

N. 7

7. Disciplinamento del mercato: patate e prodotti a base di patate

Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]
14	Patate e prodotti a base di patate, di cui:	23 750
14.1	Patate da semina	4000
14.2	Patate destinate alla valorizzazione	9250
14.3	Patate da tavola	6500
14.4	Prodotti a base di patate	4000

[1] **In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.**